



CITTÀ di SPARANISE

- PROVINCIA DI CASERTA -

MEDAGLIA D'ORO AL MERITO CIVILE

TELEFONO: 0823/874032 - TELEFAX: 0823/877400 - P.E.C. protocollo@pec.comunedisparanise.it



Ordinanza n. 76

Comune di Sparanise
La presente è stata pubblicata
all'Albo Pretorio Online
dal 07-08-18 al 22-08-18

IL MESSO COMUNALE

OGGETTO: Divieti e prescrizioni comportamentali per i proprietari di cani. **Obbligo di raccolta delle deiezioni canine. Obbligo di portare con sé dispositivi per la loro raccolta.**

IL SINDACO

PREMESSO che l'Amministrazione intende proseguire con le iniziative poste in essere per il raggiungimento di un equilibrato rapporto di convivenza uomo-animale focalizzando l'attenzione alle problematiche connesse al randagismo canino, con riferimento alle implicanze di carattere sociale (cani mordaci ed aggressivi) ed igienico-sanitarie;

CHE, l'elemento essenziale, per la lotta al randagismo è rappresentato dal **possesso responsabile** degli animali, ovvero dalla conoscenza e dall'attuazione, da parte dei proprietari, di precisi obblighi;

PRESO ATTO delle reiterate segnalazioni soprattutto da parte dei frequentatori dei giardini pubblici, destinati alla ricreazione o svago ed in particolare per le ripercussioni sulle fasce più esposte: bambini ed anziani, data la presenza in detti luoghi di deiezioni canine, abbandonate dai proprietari noncuranti dell'obbligo di raccogliere e smaltirle con mezzi adatti;

VISTA la necessità di disciplinare tali comportamenti, intervenendo con un provvedimento atto a prevenirli e/o reprimerli, al fine di salvaguardare la salubrità dell'ambiente, il decoro della città, la sicurezza delle persone, nonché al contempo assicurare il dovuto strumento sanzionatorio, agli Organi di vigilanza;

RITENUTO, doveroso favorire una più consona vita sociale e dunque richiamare l'attenzione dei proprietari dei cani e di chi ne ha la custodia, anche solo temporanea, sulla necessità di impedire che gli stessi vaghino liberamente senza controllo e sporchino le strade, le piazze, i marciapiedi ed i relativi riquadri delle alberature, gli attraversamenti stradali, gli accessi alle abitazioni, gli spazi prospicienti i negozi, i giardini e aree verdi pubbliche;

RICHIAMATI i precedenti avvisi pubblici sindacali, sull'obbligo della raccolta e smaltimento delle deiezioni dei cani di proprietà;

DATO ATTO dell'obbligatorietà dell'iscrizione dei cani all'anagrafe canina, nonché l'obbligo di sottoporli all'inserimento di microchip;

Comune di Sparanise

Provincia di Caserta

Tipologia Uscita

Protocollo N. 0010228

Del 07/08/2018 Ora 09:52

VISTO l'art. 7 bis del D.Lgs n. 267/2000, e il regolamento specifico approvato con delibera di C.C. n. 13/2008, che prevede l'applicazione di una sanzione amministrativa da un minimo di €. 25,00 ad un massimo di €. 90,00 per le suddette violazioni;

RITENUTO, altresì, necessario istituire il divieto di fare entrare i cani, anche se custoditi, nei parchi gioco di Via Ragozzino e Via Le Castagne, luoghi con alta frequenza di bambini, rendendo palese il divieto mediante la posa in luogo di idonea segnaletica;

VISTO il D.Lgs. 267/2000;

ORDINA

Dalla data della presente Ordinanza, ai proprietari e/o detentori di cani, al fine della salvaguardia dell'igiene e salute pubblica, di rispettare i seguenti obblighi, divieti e prescrizioni comportamentali:

- E' vietato abbandonare in spazi pubblici o di uso pubblico, strade, piazze, marciapiedi ed i relativi riquadri delle alberature, attraversamenti stradali, accessi alle abitazioni, spazi prospicienti i negozi ed i giardini pubblici, gli accessi alle abitazioni, i giardini e aree verdi pubbliche, ecc. le deiezioni depositate dai cani durante le loro passeggiate.
- E' fatto obbligo di portare con sé, al fine del rispetto dell'obbligo di raccolta delle deiezioni dei cani di proprietà, strumenti quali : paletta e/o sacchetto idoneo all'asportazione, che dovranno essere esibiti su richiesta da parte dei soggetti incaricati dell'osservanza della presente ordinanza;
- Quanto raccolto ed opportunamente racchiuso in idonei involucri o sacchetti chiusi dovrà essere depositato negli appositi contenitori ;
- E' fatto assoluto divieto di fare entrare i cani anche se custoditi nei parchi gioco di Via Ragozzino e Via Le Castagne, luoghi con alta frequenza di bambini, rendendo palese il divieto mediante la posa in luogo di idonea segnaletica;
- Sono esenti dalla disciplina della presente ordinanza i cani guida per ciechi, i cani delle forze di pubblica sicurezza e della protezione civile nell'esercizio dell'attività istituzionale;
- Il proprietario o detentore dell'animale è comunque responsabile di ogni azione del cane da lui condotto;

AVVERTE

Restano confermate:

- L'osservanza, ai fini della prevenzione dei danni o lesioni a persone, animali e cose, delle disposizioni di cui al D.P.R. 320/1954 (regolamento di Polizia Veterinaria), concernenti:
 - a) l'obbligo di utilizzare sempre il guinzaglio di misura non superiore a metri 1,50 durante la Conduzione di cani nelle aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico;
 - b) l'obbligo di portare con sé una museruola, rigida o morbida, da applicare al cane, quindi in concomitanza del guinzaglio, in caso di conduzione in locali pubblici e in pubblici mezzi di

trasporto e comunque anche in altri luoghi nei casi di rischio per l'incolumità di persone o animali;

- l'osservanza, delle disposizioni di cui all'art. 5 della L. n. 281/91 concernenti :
- a) l'obbligo di iscrivere il proprio cane all'anagrafe canina di cui al comma 1 dell'art. 3 della stessa L. n. 281/91;
 - b) l'obbligo di sottoporre il proprio cane all'inserimento di microchip.
- L'assoluto divieto, ai proprietari o detentori di cani, dell'abbandono o dell'omessa custodia.

DISPONE

Ferma restando l'applicazione delle più gravi sanzioni penali e/o amministrative previste dalle leggi vigenti in materia, ogni violazione della presente ordinanza comporta l'applicazione della sanzione amministrativa di cui all'art. 7/bis del D.Lgs 18.08.2000 n. 267, da un minimo di €. 25,00 ad un massimo di €. 90,00, il trasgressore ed il responsabile in solido, così come individuato dall'art. 6 della Legge 689/81, sono ammessi al pagamento in misura ridotta per l'importo di €. 50,00 da effettuarsi entro 60 gg. dalla contestazione immediata, ovvero dalla notifica della violazione.

Entro 30 gg. dalla data della contestazione o notificazione, gli interessati possono far pervenire scritti difensivi al Sindaco, quale Autorità competente a ricevere il rapporto a norma dell'art. 17 della Legge 689/81, allegando nel caso documenti e possono chiedere di essere sentiti dalla medesima autorità.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare il presente provvedimento.

DISPONE ALTRESI'

l'invio della presente ordinanza, per il controllo dell'esecuzione della stessa:

- Al Comando Stazione Carabinieri di Sparanise
- Al Comando Carabinieri Forestale di Caserta
- Al Comando Polizia Municipale per l'esecuzione
- All'Ufficio Tecnico Comunale

al fine di portare a conoscenza il maggior numero di cittadini la pubblicazione:

- Sul sito del Comune – www.comunedisparanise.it –

AVVERTE CHE

Ai sensi dell'art. 3, 4° comma, della Legge 07.08.1990, n. 241, contro la presente ordinanza è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla notificazione all'albo pretorio, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (Legge 06.12.1971, n. 1034), ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla suddetta pubblicazione.

Dalla residenza Municipale 07 AGO 2018



IL SINDACO
Salvatore Martiello